

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (CE) N. 23/2008

dell'11 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione⁽²⁾, è stato il primo atto normativo contenente tali misure.
- (2) Sono necessarie misure per precisare le norme di base comuni. È opportuno fissare i requisiti di efficienza relativi al sistema di proiezione dell'immagine di articoli pericolosi (*Threat Image Projection* — TIP). Occorre prevedere un riesame regolare di detti requisiti, almeno ogni due anni, per assicurare che restino al passo con i progressi tecnici, in particolare per quanto riguarda le dimensioni della biblioteca di immagini virtuali disponibili.
- (3) Il TIP deve essere utilizzato per migliorare le prestazioni degli operatori incaricati del controllo dei bagagli a mano e dei bagagli da stiva, tramite la proiezione sovrapposta di immagini virtuali di articoli pericolosi sulle immagini radioscopiche dei bagagli. Occorre fissare percentuali minime e massime di immagini virtuali di articoli pericolosi da proiettare sulle immagini dei bagagli. In base alla

reazione degli operatori alle immagini dei bagagli, il TIP dovrebbe informarli se hanno identificato correttamente l'immagine virtuale dell'articolo pericoloso. Inoltre, la libreria di immagini virtuali utilizzata per il TIP dovrebbe essere arricchita e aggiornata regolarmente, per tenere conto di nuovi articoli pericolosi ed evitare la familiarità con le immagini virtuali.

- (4) Le informazioni relative ai requisiti di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza, incluso il TIP, utilizzate negli aeroporti non dovrebbero essere rese pubbliche, perché potrebbero essere utilizzate allo scopo di eludere i controlli di sicurezza. È opportuno che le informazioni vengano comunicate soltanto alle autorità di regolamentazione e ai produttori delle apparecchiature.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Ai fini della riservatezza del presente allegato si applica l'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1477/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 22).